

PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE ERP DI VIA HUGO. CUP B26I1800000001 CIG: 9726884E97

## **QUESITO N. 1**

Buongiorno, la nostra impresa non è iscritta alla White List in quanto non esegue le lavorazioni elencate all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 e ss.m.i. Con la presente si chiede se è possibile partecipare comunque alla procedura, subappaltando tali attività. Grazie, distinti saluti.

## **RISPOSTA**

L'art. 5 [Requisiti Generali] del Disciplinare di Gara recita:

"...Gli operatori economici devono possedere, <u>pena l'esclusione dalla gara</u>, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituita presso la Prefettura della Provincia cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (si veda la Circolare Ministero dell'Interno, protocollo n. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016)...".

Tenuto conto che l'iscrizione alle WHITE LIST istituite presso la Prefettura, trattandosi di requisito di ordine generale attinente alla moralità professionale, deve essere posseduto al momento della partecipazione alla procedura di gara, con la conseguenza che la mancata iscrizione (o la mancata dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione nel predetto elenco) determina l'inammissibilità dell'operatore economico e la conseguente esclusione dalla procedura.

Considerato, altresì, che il comma 6 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.i., che prevedeva l'obbligo dell'indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta come di seguito riportato: "E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell'art. 1 della L. 6 novembre 2012 n. 190", è stato abrogato dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021, e che, pertanto, non è prescritta l'indicazione del/dei subappaltatore/i nella documentazione da presentare per la partecipazione alla gara.

Ne consegue che l'operatore economico partecipante alla procedura di gara DOVRA' essere in possesso dell'iscrizione alla WHITE LIST o di eventuale dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione a detto elenco.

Peraltro, anche nel caso di subappalto a soggetti che effettivamente svolgeranno le prestazioni rientranti all'interno dell'elenco di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012 e ss.m.i., come previste all'art. 3 "Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti", punto 3.2 "Gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro", del Disciplinare di Gara che qui si riportano:

"Nei lavori sono presenti le seguenti lavorazioni e prestazioni elencate all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 e ss.m.i. e nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione della predetta norma, nel dettaglio:

- categoria OG1:
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo"

gli stessi DOVRANNO essere in possesso dell'iscrizione alla WHITE LIST o di eventuale dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione a detto elenco.

Resta inteso che la Stazione Appaltante procederà alla verifica di quanto dichiarato sia in sede di presentazione dell'offerta sia, successivamente, in sede di eventuale richiesta di subappalto.